

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
ZT 11 – FERMO – U.O.C. PERSONALE  
N. 618/ZT11DZON DEL 02/08/2011  
A**

**Oggetto: Collocamento a riposo dipendente Collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D) sig. M. E. -**

**IL DIRIGENTE DELLA  
ZT 11 – FERMO – U.O.C. PERSONALE**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto che, con decorrenza 1° settembre 2011, il dipendente sig. Moschini Ennio, nato a Montelparo il 19.08.1952, Collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D) a tempo indeterminato, come da sua richiesta del 10.05.2011, sarà collocato a riposo con un'anzianità contributiva pari ad anni 40, mesi 10 e giorni 20;
2. di prendere altresì atto dell'osservanza da parte dello stesso del termine di preavviso e che non esistono allo stato impedimenti legali atti al rigetto della predetta istanza di recesso;
3. di demandare alla U.O.S. Settore Economico Previdenziale gli incumbenti necessari per il conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza e previdenza maturato;
4. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Firma

Direttore

U.O.C. Personale

dott.ssa Andreacci Oriana

www.AlboPretorionline.it 02/08/11

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

Disciplina di riferimento:

- Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- Legge 23 agosto 2004, n. 243;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- C.C.N.L. Comparto sanità dell'01/09/1995;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa – n. 7 del 13 maggio 2008;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Previdenza – n. 18 del 08/10/2010;
- Nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010;
- Nota operativa INPDAP n. 27 del 21 luglio 2011.

Il dipendente sig. Moschini Ennio, nato a Montelparo il 19.08.1952, Collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D) a tempo indeterminato, con domanda del 10.05.2011, in atti al n. 8904 di protocollo, ha richiesto il collocamento a riposo con effetto 01.09.2011

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che prima dell'introduzione della contrattualizzazione nel pubblico impiego, con riferimento alle modalità d'estinzione volontaria del rapporto di lavoro, era richiesto l'incontro di due manifestazioni unilaterali di volontà provenienti l'una dall'interessato e l'altra dalla pubblica amministrazione, la quale si esprimeva con l'adozione di un provvedimento di accoglimento della domanda di dimissioni avente efficacia costitutiva.

Con la privatizzazione del rapporto di lavoro, la richiesta del dipendente intesa ad ottenere la risoluzione anticipata dello stesso è considerata atto unilaterale recettizio e, che pertanto, l'effetto risolutivo dell'istanza medesima sorge al momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza.

Occorre, inoltre, rilevare che l'ordinamento degli impiegati statali come pure gli ordinamenti del personale degli altri enti pubblici, soprattutto locali, che hanno mutuato i loro principi da quello statale, distinguono la domanda di dimissioni volontarie (che prescinde dal conseguimento del diritto a pensione) dalla domanda di collocamento a riposo che, invece, presuppone il diritto a pensione.

E' appena il caso di rammentare, che la domanda di collocamento a riposo può essere rigettata, ove non sussistano i requisiti per il diritto a pensione che l'amministrazione deve previamente accertare con apposita attività istruttoria.

Pertanto, l'assenso alla domanda di collocamento a riposo ovvero di dimissioni non rientrano più nella discrezionalità dell'amministrazione, e che tale manifestazione di volontà, prima atto necessario ed indefettibile, per l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ora riveste solo natura meramente

dichiarativa, di presa d'atto della volontà del dipendente di recedere dal lavoro e di conseguire il diritto a pensione.

I requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico sono disciplinati dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

La predetta legge, al comma 2 dell'art. 1 introduce, con effetto dal 1° gennaio 2008, per la generalità dei lavoratori dipendenti, nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità, in sostituzione di quelli previsti dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, per i dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità si consegue per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al compimento del 58° anno di età fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari a 35 anni. Dal 1° luglio 2009, è stato introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un'età anagrafica minima di 59 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni e dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni. Resto fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto, come di seguito specificato, la salvaguardia della normativa di cui alla legge n. 449/97, a partire dal 1° gennaio 2008 (dall'anno 2011 dispone diversamente l'art. 12 della Legge n. 122/2010 come di seguito precisato), l'accesso al pensionamento di anzianità avviene con le decorrenze di cui al comma 6, lettera c), dell'art. 1 della predetta legge n. 243/2004. Ai sensi del comma medesimo, le "finestre" di uscita sono così rimodulate: i lavoratori che risultano in possesso dei requisiti di cui sopra entro il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell'anno successivo; i lavoratori che risultano in possesso dei requisiti di cui sopra entro il quarto trimestre dell'anno (31 dicembre) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell'anno successivo.

L'art. 1, comma 5, lett. a), della legge n. 247/2007 stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

I lavoratori dipendenti che risultano in possesso di 40 anni di contribuzione entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno; i lavoratori dipendenti che risultano in possesso di 40 anni di contribuzione entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre; i lavoratori dipendenti che risultano in possesso di 40 anni di contribuzione entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; i lavoratori dipendenti che risultano in possesso di 40 anni di contribuzione entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo (dall'anno 2011 dispone diversamente l'art. 12 della Legge n. 122/2010 come di seguito precisato).

La Legge 23 agosto 2004 n. 243 (c.d. Maroni) recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria" prevede all'art. 1, comma 3, che il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla precedente legge 449/97, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica con requisiti previsti dalla legge ultima citata e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Il successivo comma 4 dell'art. 1 in oggetto, prevede per il lavoratore di cui al comma 3, che i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ed al comma 5, che il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.

Tutti coloro che entro l'anno 2007 hanno maturato il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla tabella D dell' articolo 59, comma 6, della richiamata legge n. 449/97, potranno andare in pensione di anzianità secondo le decorrenze previste dal successivo art. 59, comma 8, della legge medesima.

L'art. 12 (comma da 1 a 6), del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, sopra richiamate, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici. Tale norma prevede, per i lavoratori dipendenti, l'accesso al pensionamento decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile). Per espressa previsione di legge le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato il predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007. Di conseguenza sono destinatari della nuova disciplina i lavoratori che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 e a 65 anni dal 01/01/2012, ovvero che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004, compresi i soggetti che maturano i 40 anni di anzianità contributiva. I trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 mesi. Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

L'art. 18, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, ha modificato il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall'art. 12, commi 12-bis e 12-ter della legge 122 sopra citata. In particolare, l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat, già programmata dal 1° gennaio 2015, viene anticipata al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall'Istat a partire dall'anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi.



L'art. 18, comma 22-ter, del medesimo decreto, dispone che chi matura, nel 2012, il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito. Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva mentre chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del citato requisito.

Resta fermo che le "finestre" di uscita rappresentano la prima decorrenza possibile. Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata data, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile. Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l'apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dalla data richiesta dal lavoratore per il collocamento a riposo.

In base agli atti d'ufficio, alla data del collocamento a riposo, il sig. Moschini Ennio, avrà maturato, salvo ulteriori risultanze, i seguenti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza:

| SERVIZIO   | ANNI | MESI | GIORNI |
|--|------|------|--------|
| Ricongiunzione art. 2 Legge 29/79                    | 05   | 03   | 21     |
| Ospedale Montegiorgio dal 02/02/76 al 31/03/81       | 05   | 01   | 29     |
| U.S.L. n. 21 Fermo dal 01/04/81 al 31/01/95          | 13   | 10   | 00     |
| ASL N. 11 Fermo dal 01/02/95 al 31/12/03             | 08   | 11   | 00     |
| ASUR Marche - ZT 11 Fermo dal 01/01/04 al 31/08/2011 | 07   | 08   | 00     |
| Totale servizio utile alla cessazione                | 40   | 10   | 20     |

Nel caso di specie, il dipendente di che trattasi, avendo maturato i requisiti di 40 anni di anzianità contributiva entro l'anno 2010, può essere collocato a riposo alla data richiesta del 1° settembre 2011.

L'art. 37 del C.C.N.L. del Comparto siglato il 01/09/1995, prevede come causa di estinzione del rapporto di lavoro il recesso del dipendente.

L'art. 38 del Contratto medesimo, obbliga il dipendente a comunicare il recesso per iscritto all'azienda nel rispetto del termine del preavviso, che in base al successivo art. 39 è fissato in due mesi.

A carico dell'interessata non vi sono provvedimenti disciplinari in atto e che è regolarmente decorso il termine di preavviso.

Si propone, pertanto, al Responsabile dell' UOC Personale l'adozione della seguente determina:

- di prendere atto che, con decorrenza 1° settembre 2011, il dipendente sig. Moschini Ennio, nato a Montelparo il 19.08.1952, Collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D) a tempo indeterminato, come da sua richiesta del 10.05.2011, sarà collocato a riposo con un'anzianità contributiva pari ad anni 40, mesi 10 e giorni 20;
- di prendere altresì atto dell'osservanza da parte dello stesso del termine di preavviso e che non esistono allo stato impedimenti legali atti al rigetto della predetta istanza di recesso;

3. di demandare alla U.O.S. Settore Economico Previdenziale gli incombenti necessari per il conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza e previdenza maturato;
4. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento  
dott. Egisto Faloppi

**- ALLEGATI -**

nessun allegato

www.AlboPretorionline.it 02/08/11